Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

6 settembre 2012*

«Impugnazioni — Ricorso di annullamento — Irricevibilità del ricorso — Rappresentanza dinanzi ai giudici dell'Unione — Avvocato — Indipendenza»

Nelle cause riunite C-422/11 P e C-423/11 P,

aventi ad oggetto impugnazioni ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, presentate il 5 agosto 2011,

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, con sede in Varsavia (Polonia), rappresentato da D. Dziedzic-Chojnacka e D. Pawłowska, radcowie prawni,

Repubblica di Polonia, rappresentata da M. Szpunar nonché da A. Kraińska e D. Lutostańska, in qualità di agenti,

ricorrenti,

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da G. Braun e A. Stobiecka-Kuik, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta dalla sig.ra A. Prechal, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann (relatore) e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 4 giugno 2012,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: il polacco.

Sentenza

1 Con le loro impugnazioni il Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (presidente dell'Ufficio delle comunicazioni elettroniche; in prosieguo: il «PUKE») e la Repubblica di Polonia chiedono l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea del 23 maggio 2011, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commissione (T-226/10, Racc. pag. II-2467; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), con cui quest'ultimo ha respinto in quanto irricevibile il ricorso del PUKE diretto ad ottenere l'annullamento della decisione C(2010) 1234 della Commissione, del 3 marzo 2010, adottata in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») (GU L 108, pag. 33).

Contesto normativo

Il diritto dell'Unione

2 Ai sensi dell'articolo 19, primo, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell'articolo 53 del medesimo Statuto:

«Tanto gli Stato membri quanto le istituzioni dell'Unione sono rappresentati davanti alla Corte di giustizia da un agente nominato per ciascuna causa; l'agente può essere assistito da un consulente o da un avvocato. (...)

(...)

Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato.

Solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo può rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte».

3 La versione in lingua polacca del suddetto articolo 19 si riferisce, invece che ai termini «un avvocato», a «un avvocato o un consulente giuridico ["radca prawny"]».

4 L'articolo 113 del regolamento di procedura del Tribunale dispone quanto segue:

«Il Tribunale può in qualsiasi momento, d'ufficio, pronunciarsi, sentite le parti, sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico o dichiarare che il ricorso è diventato privo di oggetto e che non vi è più luogo a statuire (...)».

Il diritto polacco

5 Oltre alla professione di avvocato, il diritto polacco riconosce la professione di consulente giuridico. I consulenti giuridici possono chiedere la loro iscrizione all'ordine ed essere quindi debitamente abilitati a rappresentare i loro clienti o datori di lavoro dinanzi ai giudici polacchi.

6 L'ordine professionale dei consulenti giuridici è stato istituito in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, della Costituzione della Repubblica di Polonia. La professione di consulente giuridico è disciplinata dalla legge sui consulenti giuridici del 6 luglio 1982 ed i suoi membri sono vincolati dal codice di deontologia giuridico (Kodeks Etyki Radcy Prawnego). Tali testi contengono numerose disposizioni che disciplinano in maniera specifica le regole della fornitura di servizi di assistenza

giuridica da parte dei consulenti giuridici e sono dirette a garantire che questi ultimi possano esercitare la loro professione in completa indipendenza a seconda che intervengano o meno in virtù di un rapporto di impiego con la parte assistita.

7 A norma dell'articolo 193, paragrafo 1, della legge relativa al diritto delle telecomunicazioni (Ustawa z dnia Prawo telekomunikacyjne), del 16 luglio 2004 (Dz. U n. 171, posizione 1800), nella versione applicabile ai fatti della controversia, il PUKE esercita le sue funzioni attraverso l'Urząd Komunikacji Elektronicznej (Ufficio delle comunicazioni elettroniche; in prosieguo: l'«UKE»).

8 Conformemente all'articolo 25, paragrafo 4, punti 1 e 2, della legge relativa alla funzione pubblica (ustawa z dnia o służbie cywilnej), del 21 novembre 2008 (Dz. U n. 227, posizione 1505), nella versione applicabile ai fatti della controversia, incombe al direttore generale dell'UKE, e non al presidente di quest'ultimo, assicurare il funzionamento e la continuità del lavoro di tale Ufficio, le condizioni di esercizio della sua attività nonché l'organizzazione del suo lavoro. Al direttore generale dell'UKE, e non al suo presidente, incombe anche di provvedere alla gestione del personale e di compiere gli atti rientranti nel diritto del lavoro nei confronti del personale del suddetto Ufficio.

Il ricorso dinanzi al Tribunale e l'ordinanza impugnata

9 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 maggio 2010, il PUKE ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione menzionata al punto 1 della presente sentenza.

10 Il ricorso è stato proposto dinanzi al Tribunale dalle sig.re H. Gruszecka e D. Pawłowska, consiglieri giuridici («radcowie prawni»).

11 Nell'ambito di una misura di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha chiesto al PUKE di precisare se i consiglieri giuridici che avevano firmato a suo nome il ricorso fossero legati a quest'ultimo da un rapporto di impiego al momento della presentazione del ricorso.

12 In risposta a tale domanda, il PUKE ha indicato che le sig.re H. Gruszecka e D. Pawłowska erano legate da un rapporto di impiego all'UKE, e non al PUKE. Inoltre quest'ultimo ha indicato, in primo luogo, che, secondo la normativa polacca, la competenza in materia di costituzione, durata e mantenimento del rapporto di impiego dei consulenti giuridici in parola spetta al direttore generale dell'UKE, e non al suo presidente, in secondo luogo, che questi ultimi fanno parte di una categoria di posti indipendenti direttamente subordinati al direttore generale dell'UKE e, in terzo luogo, che, secondo la normativa polacca relativa ai consulenti giuridici, un consulente giuridico che esercita la sua professione nell'ambito di un rapporto di impiego occupa un posto autonomo che dipende direttamente dal dirigente dell'entità organizzativa.

13 Il Tribunale ha allora esaminato la ricevibilità del ricorso alla luce delle disposizioni dello Statuto della Corte relative ai requisiti per la rappresentanza delle parti dinanzi ad esso e si è pronunciato nei seguenti termini ai punti 16-23 dell'ordinanza impugnata:

> «16 Secondo una costante giurisprudenza, dalle disposizioni citate (...) in particolare dall'impiego del termine "rappresentate" all'art. 19, terzo comma, dello Statuto della Corte, risulta che, per presentare ricorso dinanzi al Tribunale, una "parte", ai sensi di tale articolo, non può agire da sola, ma deve avvalersi degli uffici di un terzo abilitato a patrocinare dinanzi a un giudice di uno Stato membro o di uno Stato parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) (v. ordinanza del Tribunale 19 novembre 2009, causa T-94/07, EREF/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 14, e giurisprudenza ivi citata).

17 Tale necessità di ricorrere a un terzo corrisponde alla concezione del ruolo dell'avvocato secondo la quale costui è chiamato a collaborare con la giustizia e a fornire, in tutta indipendenza e nell'interesse superiore di quest'ultima, l'assistenza legale di cui il cliente ha bisogno. Questa concezione risponde alle tradizioni giuridiche comuni degli Stati membri e si riscontra anche nell'ordinamento giuridico dell'Unione, come precisamente risulta dall'art. 19 dello Statuto della Corte (ordinanza 19 novembre 2009, EREF/Commissione, [citata], punto 15).

18 Nella specie occorre sottolineare di primo acchito che il richiamo operato dal ricorrente agli obblighi di indipendenza derivanti dalle norme che disciplinano la professione di consulente giuridico non è atto, di per sé, a dimostrare che le sig.re Gruszecka e Pawłowska potessero rappresentarlo dinanzi al Tribunale. Infatti il concetto di indipendenza dell'avvocato è determinato non solo in positivo, mediante un riferimento alla disciplina professionale, bensì anche in negativo, vale a dire con la mancanza di un rapporto di impiego (v., in tal senso, sentenza Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione e a. [...], [C-550/07 P, Racc. p. I-8301], punti 44 e 45, e ordinanza 29 settembre 2010, EREF/Commissione, [...] [cause C-74/10 P e C-75/10 P], punto 53).

19 È inoltre giocoforza constatare che il ricorrente ammette che le sig.re Gruszecka e Pawłowska sono vincolate da un rapporto di impiego con l'UKE e rileva, a tale proposito, che le decisioni in merito alla "[loro] assunzione, alle [loro] condizioni di lavoro e allo scioglimento del [loro] rapporto di lavoro" spettano al direttore generale dell'UKE.

20 Infine, sempre secondo il ricorrente, l'UKE ha la funzione di assistere il suo presidente nell'esercizio dei compiti che gli sono affidati per legge.

21 Pertanto, anche ammesso che si possa formulare una distinzione chiara tra il presidente dell'UKE e l'UKE stesso e che formalmente non sussista alcun rapporto di impiego tra il ricorrente e i suoi consulenti giuridici, resta cionondimeno che le condizioni indicate dalla giurisprudenza citata, ai punti 16 e 17 supra, non sono soddisfatte nella fattispecie. Infatti l'esistenza di un vincolo di subordinazione in seno all'UKE – fosse anche unicamente nei confronti del direttore generale –, posto che la sua funzione esclusiva è prestare assistenza al ricorrente, implica un grado di indipendenza minore, rispetto al suo cliente, di quella di un consulente giuridico o di un avvocato che esercita le sue attività in un ufficio legale esterno.

22 Tale conclusione non è inficiata dai richiami operati dal ricorrente alla normativa polacca che disciplina la professione di consulente giuridico. Come sottolineato, al punto 18 supra, la disciplina professionale non è atta, di per sé, a dimostrare che sussista il presupposto dell'indipendenza. Inoltre, secondo la giurisprudenza, le disposizioni relative alla rappresentanza delle parti non privilegiate dinanzi al Tribunale devono essere interpretate, per quanto possibile, in maniera autonoma, senza fare riferimento al diritto nazionale (ordinanza 19 novembre 2009, EREF/Commissione, [citata], punto 16).

23 Da quanto precede risulta che il rapporto di impiego che lega le sig.re Gruszecka e Pawłowska all'UKE non è compatibile con la rappresentanza del ricorrente dinanzi al Tribunale».

14 Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha concluso che l'atto introduttivo d'istanza, poiché è stato firmato dalle sig.re Gruszecka e Pawłowska, non è stato proposto conformemente agli articoli 19, terzo e quarto comma, e 21, primo comma, dello Statuto della Corte nonché all'articolo 43, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura e che, pertanto, il ricorso era irricevibile.

Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

15 Il PUKE chiede che la Corte voglia:

— annullare l'ordinanza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale per un nuovo esame da parte di quest'ultimo, e

— condannare la Commissione alle spese.

16 La Repubblica di Polonia chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

17 La Commissione chiede alla Corte di:

— respingere le impugnazioni, e

— condannare i ricorrenti alle spese.

18 Con ordinanza del presidente della Corte dell'8 dicembre 2011, le cause C-422/11 P e C-423/11 P sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza.

19 Con ordinanze del 16 aprile 2012, il presidente della Corte ha respinto le domande della Krajowa Izba Radców Prawnych (Camera nazionale dei consiglieri giuridici), dell'Association européenne des juristes d'entreprise et della Law Society of England and Wales, depositate nella cancelleria della Corte, quanto alle prime due, il 29 novembre 2011 e, per l'ultima, il 2 dicembre 2011, dirette ad ottenere l'autorizzazione ad intervenire a sostegno delle conclusioni del PUKE e della Repubblica di Polonia.

Sulle impugnazioni

20 Senza che occorra esaminare la ricevibilità dell'impugnazione proposta dal PUKE in rapporto all'articolo 19 dello Statuto della Corte, dato che la questione giuridica relativa alla stessa ricevibilità costituisce precisamente l'oggetto medesimo della presente impugnazione, si deve rilevare che il ricorrente solleva cinque motivi a sostegno della sua impugnazione, di cui il primo, il secondo, il quarto ed il quinto corrispondono rispettivamente alle due parti del primo motivo nonché al secondo ed al terzo motivo invocati dalla Repubblica di Polonia a sostegno della sua impugnazione.

Sul primo motivo del PUKE e sulla prima parte del primo motivo della Repubblica di Polonia, fondati su un'interpretazione erronea dell'articolo 19 dello Statuto della Corte

21 I ricorrenti addebitano al Tribunale di aver interpretato erroneamente l'articolo 19 dello Statuto della Corte, in quanto ha considerato che tale disposizione esige che il consigliere il quale rappresenta una parte dinanzi ai giudici dell'Unione fruisca, nei confronti della stessa parte, di un grado di indipendenza che fa difetto per quanto concerne i consiglieri giuridici che hanno proposto il ricorso dinanzi al Tribunale.

22 Essi fanno valere in proposito che i due consiglieri giuridici in questione erano legati da un rapporto di impiego all'UKE e non al PUKE. Inoltre, in seno all'UKE, essi dipendevano dal direttore generale il quale sarebbe l'unico responsabile del funzionamento dell'Ufficio stesso e, segnatamente, della gestione del personale. Comunque il contesto normativo che disciplina l'esercizio della professione di consigliere giuridico garantirebbe la completa indipendenza del loro lavoro giuridico, anche nei confronti del loro datore di lavoro.

23 Si deve ricordare in proposito che, come il Tribunale ha dichiarato a buon diritto al punto 17 dell'ordinanza impugnata, la concezione della funzione dell'avvocato nell'ordinamento giuridico dell'Unione, emanante dalle tradizioni giuridiche comuni degli Stati membri e su cui si fonda l'articolo 19 dello Statuto della Corte, è quella di una collaborazione con l'amministrazione della giustizia e di un'attività intesa a fornire, in piena indipendenza e nell'interesse superiore di quest'ultima, l'assistenza legale di cui il cliente ha bisogno (v., in tal senso, sentenze del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, Racc. pag. 1575, punto 24, e Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione, cit., punto 42, e ordinanza del 29 settembre 2010, EREF/Commissione, cit., punto 52).

24 Orbene, il requisito di indipendenza dell'avvocato implica l'assenza di qualsiasi rapporto di impiego tra quest'ultimo ed il suo cliente (v. ordinanza del 29 settembre 2010, EREF/Commissione, cit., punto 53 e giurisprudenza citata). Infatti, come fondatamente dichiarato dal Tribunale al punto 18 dell'ordinanza impugnata, il concetto di indipendenza dell'avvocato viene determinato non solo in positivo, mediante un riferimento alla disciplina professionale, bensì anche in negativo, vale a dire con la mancanza di un rapporto di impiego (sentenza Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione, cit., punto 45).

25 Tale ragionamento si applica con la stessa forza in una situazione come quella dei consulenti giuridici in questione nel presente litigio, in cui gli avvocati sono dipendenti di un ente legato alla parte che rappresentano. Infatti il rapporto di impiego dei consulenti giuridici con l'UKE, anche se quest'ultimo è formalmente separato dal PUKE, può influire sull'indipendenza dei medesimi, in quanto gli interessi dell'UKE sono ampiamente comuni a quelli del PUKE. Infatti sussiste il rischio che il parere professionale dei consulenti in parola sia, almeno in parte, influenzato dal loro ambiente professionale.

26 Peraltro, per le ragioni richiamate al punto 24 della presente sentenza, gli argomenti dei ricorrenti diretti a dimostrare che un avvocato alle dipendenze del cliente che rappresenta fruisce dello stesso grado di indipendenza, nei confronti di quest'ultimo, di un avvocato che esercita come professionista autonomo sono irrilevanti nel caso di specie.

27 Occorre infine respingere l'argomentazione della Repubblica di Polonia concernente le presunte difficoltà pratiche che implica la necessità di ricorrere ai servizi di un avvocato. Non soltanto pubbliche autorità, quali l'UKE, devono sostenere spese aggiuntive a causa dell'obbligo di far ricorso ad un avvocato esterno, ma ciò si verifica anche per qualsiasi persona privata. Non è affatto provato, d'altra parte, che problemi connessi all'accesso alle informazioni confidenziali in seno a pubbliche autorità o relative a disposizioni del diritto degli appalti pubblici costituirebbero un significativo ostacolo alla rappresentanza delle pubbliche autorità dinanzi ai giudici dell'Unione.

28 Alla luce di tali considerazioni, occorre respingere il primo motivo invocato dal PUKE e la prima parte del primo motivo sollevata dalla Repubblica di Polonia a sostegno delle loro impugnazioni, in quanto infondati.

Sul secondo motivo del PUKE e sulla seconda parte del primo motivo della Repubblica di Polonia, fondati sull'inosservanza delle particolarità e dell'indipendenza della professione di consulente giuridico in Polonia

29 I ricorrenti rilevano che l'articolo 19, quarto comma, dello Statuto della Corte opera un rinvio al diritto nazionale e che quindi l'interpretazione dello Statuto non può porre in non cale le legislazioni nazionali, contrariamente a quanto suggerisce il Tribunale al punto 22 dell'ordinanza impugnata. Precisamente il diritto nazionale, e nella specie il diritto polacco, definirebbe il diritto degli avvocati ad intervenire dinanzi ai giudici nazionali e, dunque, dinanzi ai giudici dell'Unione.

30 Il PUKE si riferisce alla giurisprudenza secondo cui, in assenza di specifiche norme dell'Unione in materia, ciascuno Stato membro rimane libero di disciplinare l'esercizio della professione di avvocato nel proprio territorio e, di conseguenza, le norme applicabili a tale professione possono differire sostanzialmente da uno Stato membro all'altro.

31 I ricorrenti rilevano al riguardo che le disposizioni del diritto derivato dell'Unione in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali degli avvocati non impongono alcuna distinzione circa il diritto degli avvocati di rappresentare un cliente nell'ambito di un procedimento giurisdizionale a seconda che intervengano o meno grazie ad un rapporto di impiego con la parte per conto della quale essi agiscono. I testi in questione prevedono soltanto la facoltà per gli Stati membri di stabilire una distinzione del genere se il rispettivo diritto nazionale vieta agli avvocati legati da un rapporto di impiego di rappresentare il loro datore di lavoro dinanzi ad un giudice.

32 Qualora una normativa nazionale garantisca ad un avvocato l'indipendenza della sua situazione al punto di permetterle di rappresentare il suo datore di lavoro dinanzi ai giudici nazionali, nessun elemento giustifica dunque, ad avviso dei ricorrenti, di negargli il diritto di rappresentare le parti dinanzi ai giudici dell'Unione. Orbene, il contesto giuridico e deontologico polacco non opererebbe alcuna distinzione tra i consulenti giuridici a seconda che intervengano o meno grazie ad un rapporto di impiego con la parte che rappresentano e garantirebbe in maniera sufficiente la loro indipendenza. La distinzione operata nell'ordinanza impugnata porta ad instaurare, secondo la Repubblica di Polonia, una discriminazione a svantaggio di una delle forme di prestazione dei servizi di consulenza giuridica e di coloro che vi ricorrono.

33 In proposito si deve constatare di primo acchito che l'articolo 19, quarto comma, dello Statuto della Corte, prevedendo che solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro può rappresentare una parte dinanzi alla Corte, impone una condizione necessaria che deve essere soddisfatta da qualsiasi avvocato che agisca in nome di una parte diversa da uno Stato membro o un'istituzione dell'Unione dinanzi ai giudici di quest'ultima. La suddetta condizione non può tuttavia essere interpretata nel senso di costituire una condizione sufficiente talché qualsiasi avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro sarebbe ammesso automaticamente al patrocinio dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione.

34 Se è vero che, come già rilevato al punto 23 della presente sentenza, la concezione del ruolo dell'avvocato nell'ordinamento giuridico dell'Unione emana dalle tradizioni giuridiche comuni agli Stati membri, la concezione stessa diviene oggetto, nel contesto delle controversie intentate dinanzi ai giudici dell'Unione, di un'attuazione oggettiva la quale è necessariamente indipendente dagli ordinamenti nazionali.

35 Pertanto il Tribunale ha dichiarato a buon diritto, al punto 22 dell'ordinanza impugnata, che le disposizioni relative alla rappresentanza delle parti non privilegiate dinanzi al Tribunale devono essere interpretate, per quanto possibile, in maniera autonoma, senza fare riferimento al diritto nazionale.

36 Per le medesime ragioni l'articolo 67, paragrafo 1, TFUE, invocato dal PUKE al fine di far valere una violazione del rispetto dei diversi ordinamenti giuridici e tradizioni giuridiche degli Stati membri, è in tale contesto irrilevante, giacché l'articolo 19 dello Statuto della Corte, pertinente nella specie, disciplina la rappresentanza delle parti non dinanzi ai giudici nazionali, ma dinanzi ai giudici dell'Unione.

37 Si devono conseguentemente respingere come infondati il secondo motivo invocato dal PUKE e la seconda parte del primo motivo sollevata dalla Repubblica di Polonia a sostegno delle loro impugnazioni.

Sul terzo motivo del PUKE, fondato sulla violazione del principio delle competenze di attribuzione e del principio di sussidiarietà

38 Il PUKE invoca la violazione del principio delle competenze di attribuzione derivanti dall'articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE, letto in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, TUE. Egli fa valere che, limitando l'applicazione dell'articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte agli avvocati che non esercitano il patrocinio in base ad un contratto di impiego, il Tribunale ha usurpato la competenza degli Stati membri a determinare se una persona abbia la qualità di avvocato e ha pertanto violato il principio delle competenze di attribuzione. Il diritto dell'Unione non può avere per oggetto quello di determinare quali siano le condizioni da soddisfare per esercitare la professione di avvocato.

39 Il PUKE fa valere anche che l'ordinanza impugnata viola il principio di sussidiarietà, dato che niente permette di giustificare l'asserzione secondo cui sarebbe impossibile realizzare l'obiettivo di indipendenza degli avvocati o dei consulenti giuridici a livello nazionale.

40 È sufficiente ricordare in proposito che le presenti impugnazioni vertono non sull'organizzazione dell'esercizio della professione di avvocato nel territorio di uno Stato membro, ma sulla rappresentanza delle parti dinanzi ai giudici dell'Unione, quale prevista nello Statuto della Corte. L'interpretazione della nozione di avvocato nel contesto dell'articolo 19 dello Statuto non ha del resto alcuna incidenza sulla rappresentanza delle parti dinanzi ai giudici di uno Stato membro e non può quindi infrangere né il principio delle competenze di attribuzione né il principio di sussidiarietà.

41 Occorre conseguentemente respingere come infondato il terzo motivo invocato dal PUKE a sostegno della sua impugnazione.

Sul quarto motivo del PUKE e sul secondo motivo della Repubblica di Polonia, fondati sulla violazione del principio di proporzionalità

42 I ricorrenti fanno valere che l'interpretazione dell'articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte, secondo la quale i consulenti giuridici legati da un rapporto di impiego con una parte non possono rappresentarla dinanzi ai giudici dell'Unione, non è giustificata dalla necessità di proteggere l'amministrazione della giustizia nell'Unione o ancora di garantire che le parti fruiscano dei servizi forniti da un consulente giuridico indipendente. Un'interpretazione siffatta violerebbe quindi il principio di proporzionalità sancito all'articolo 5, paragrafo 4, TUE.

43 Essi fanno valere che esistono misure materiali e formali meno restrittive che permettono quindi di conseguire il medesimo obiettivo di indipendenza del rappresentante della parte di un procedimento dinanzi ai giudici dell'Unione senza che sia necessario escludere nel suo complesso la categoria professionale dei consulenti giuridici che esercitano la professione in forza di un contratto di lavoro. Misure del genere sarebbero state poste in essere in Polonia dai vari dispositivi legislativi e deontologici che disciplinano l'esercizio della professione di consulente giuridico.

44 Si deve constatare al riguardo che in ogni caso non risulta che le misure materiali e formali alle quali si riferiscono i ricorrenti permettono di garantire l'indipendenza dell'avvocato, allo stesso modo dell'assenza di qualsiasi rapporto di impiego tra quest'ultimo ed il suo cliente.

45 Pertanto il quarto motivo invocato dal PUKE ed il secondo motivo sollevato dalla Repubblica di Polonia a sostegno delle loro impugnazioni devono essere respinti in quanto infondati.

Sul quinto motivo del PUKE e sul terzo motivo della Repubblica di Polonia, fondati sul difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata

46 I ricorrenti ricordano la costante giurisprudenza secondo cui la motivazione di una decisione deve presentare in maniera chiara e precisa il ragionamento del Tribunale, consentendo così agli interessati di conoscere le ragioni per le quali sono state adottate le misure di cui trattasi ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo giurisdizionale.

47 Essi ritengono che, nel caso di specie, il Tribunale non si sia sufficientemente riferito alle spiegazioni fornite dal PUKE quanto ai rapporti tra quest'ultimo ed i consulenti giuridici che lo rappresentavano. Parimenti il Tribunale avrebbe del tutto omesso di prendere in considerazione, al punto 22 dell'ordinanza impugnata, gli argomenti relativi all'indipendenza dei consulenti giuridici. Il Tribunale non poteva fondatamente adottare quest'ultima senza effettuare preliminarmente un'analisi approfondita delle disposizioni del diritto nazionale che disciplinano l'esercizio della professione di consulente giuridico.

48 Si deve ricordare in proposito che l'obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia e che la motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (sentenza del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C-120/06 P e C-121/06 P, Racc. pag. I-6513, punto 96 e giurisprudenza citata).

49 Orbene, come si è rilevato al punto 35 della presente sentenza, il Tribunale ha dichiarato a buon diritto, al punto 22 dell'ordinanza impugnata, che le disposizioni relative alla rappresentanza delle parti non privilegiate dinanzi al Tribunale devono essere interpretate, per quanto possibile, in maniera autonoma, senza fare riferimento al diritto nazionale. Pertanto il Tribunale non era affatto tenuto ad analizzare la specifica forma di impiego dei consulenti giuridici in Polonia, né i diversi livelli di indipendenza di cui fruiscono, e neppure le disposizioni del diritto nazionale che disciplinano le loro attività.

50 Di conseguenza occorre respingere in quanto infondati il quinto motivo invocato dal PUKE ed il terzo motivo sollevato dalla Repubblica di Polonia a sostegno delle loro impugnazioni.

51 Nessuno dei motivi invocati dai ricorrenti a sostegno delle loro impugnazioni può essere accolto e questi ultimi devono essere pertanto respinti.

Sulle spese

52 Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d'impugnazione in forza dell'articolo 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna dei ricorrenti, questi ultimi, essendo rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce:

1) Le impugnazioni sono respinte.

2) Il Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej e la Repubblica di Polonia sono condannati alle spese.

Firme